



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 06.10.1995

Integrato e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.03.2012

Nota: Le modificazioni e/o integrazioni sono riportate in corsivo nel presente regolamento

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'
E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507**

**TITOLO I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Ambito territoriale di applicazione
- Art. 3 – Gestione del servizio
- Art. 4 – Funzionario responsabile
- Art. 5 – Gestione in concessione – particolarità

CAPO II – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

- Art. 6 – Disciplina generale
- Art. 7 – Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art. 8 – Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
- Art. 9 – Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 10 – Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
- Art. 11 – Autorizzazioni
- Art. 12 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

CAPO III – IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art. 13 – Criteri generali
- Art. 14 – La pubblicità esterna
- Art. 15 – Gli impianti per le pubbliche affissioni

**TITOLO II
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE

- Art. 16 – Applicazioni dell'imposta e del diritto
- Art. 17 – Classificazione del Comune
- Art. 18 – La deliberazione delle tariffe
- Art. 18 Bis – Maggiorazione stagionale – Categoria località'*

CAPO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – DISCIPLINA

- Art. 19 – Presupposto dell'imposta
- Art. 20 – Soggetto passivo
- Art. 21 – Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 22 – Dichiarazione
- Art. 23 – Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 24 – Pagamento dell'imposta e del diritto

CAPO III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – TARIFFE

- Art. 25 – Tariffe
- Art. 26 – Pubblicità ordinaria
- Art. 27 – Pubblicità ordinaria con veicoli
- Art. 28 – Pubblicità con veicoli dell'impresa

- Art. 29 – Pubblicità con pannelli luminosi
- Art. 30 – Pubblicità con proiezioni
- Art. 31 – Pubblicità varia
- Art. 32 – Imposta sulla pubblicità - riduzioni
- Art. 33 – Imposta sulla pubblicità – esenzioni

CAPO IV – IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 34 – Finalità
- Art. 35 – Affissioni – prenotazioni – registro cronologico
- Art. 36 – Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

CAPO V – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE

- Art. 37 – Tariffe – applicazione e misura
- Art. 38 – Tariffa – riduzioni
- Art. 39 – Diritto – esenzioni

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I – SANZIONI

- Art. 40 – Sanzioni tributarie
- Art. 41 – Interessi
- Art. 42 – Sanzioni amministrative
- Art. 42 bis – Diritto di interpello del contribuente*

DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

CAPO II – CONTENZIOSO

- Art. 43 – Giurisdizione tributaria
- Art. 44 – Procedimento

CAPO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 45 – Disposizioni finali – Norme abrogate*
- Art. 46 – Rinvio dinamico*
- Art. 47 – Entrata in vigore*

TITOLO I

**DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'
E DELLE AFFISSIONI**

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. *Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3, del Decreto Legislativo precitato.*
2. *Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:*
 - per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 2

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

1. *Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:*
 - a) *dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;*
 - b) *dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;*
 - c) *dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni e integrazioni;*
 - d) *dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;*
 - e) *dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;*
 - f) *dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna..*

Art. 3

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. *Il servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del decreto:*
 - a) *in forma diretta;*
 - b) *in concessione ad apposita azienda speciale;*
 - c) *in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del decreto.*
2. *Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.*
3. *Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.*

Art. 4

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. *~ Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.*
2. *Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.*

Art. 5

GESTIONE IN CONCESSIONE PARTICOLARITA'

- 1. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.*
- 2. Gli uffici comunali ognuno per gli aspetti di propria competenza, eseguono i controlli e gli accertamenti necessari a verificare la correttezza della gestione.*

CAPO II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 6

DISCIPLINA GENERALE

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi e dal presente regolamento, le prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti nonché, per quanto riguarda la cartellonistica, le targhe e le insegne, da quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale.
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 42.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

Art. 7

DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata soltanto l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, purché di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti, previo parere degli uffici comunali competenti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 previo parere dell'ufficio comunale competente.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano le norme previste in materia dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
5. All'interno del centro storico del capoluogo, delle frazioni ed in altri luoghi di particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia integrata, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni di zona previste dal piano regolatore generale. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio comunale può approvare, per i fini suddetti, ulteriori e diverse perimetrazioni.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui all'articolo 42.

Art. 8

CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

1. L'installazione di mezzi pubblicitari è, consentita con le seguenti modalità:
 - a) lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
 - b) All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitato dal piano topografico realizzato in attuazione del nuovo codice della strada con le seguenti prescrizioni:
 - b1) si osservano le disposizioni di cui al 5 comma dell'art. 7 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
 - b2) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell'art. 14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 11 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
 - b3) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 3;
 - b4) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 9

TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, in:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d) pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.
Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".
E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
 - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".
Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel Titolo II.
5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
 - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari che attraversano strade o

- piazze di seguito definita “pubblicità con striscioni”;
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita “pubblicità da aeromobili”;
- c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita “pubblicità con palloni frenati”;
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito “pubblicità in forma ambulante”;
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita “pubblicità fonica”.

Art. 10

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dagli artt. 6 e 8 del presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per l'installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell' art. 7.

Art. 11

AUTORIZZAZIONI

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili, nonché su tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati, è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione minima essenziale di seguito prevista, fatta salva ulteriore documentazione nei casi previsti dal Regolamento Edilizio Comunale o su richiesta dell'ufficio competente ad esprimere il parere tecnico:
 - a) Insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari di dimensioni inferiori ad 1 mq. e comunque non autoportanti:
 1. autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 4/1/68 n. 15, con la quale si attesta che il mezzo pubblicitario che si intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 2. bozzetto e/o foto con indicazione delle dimensioni;
 3. planimetria con localizzazione (catastale o aerofotogrammetria) ed estratto del P.R.G. e dei centri abitati;
 4. nullaosta tecnica dell'ente proprietario della strada se la stessa non è comunale.
 - b) Insegne, targhe, cartelloni ed altri mezzi pubblicitari di dimensioni superiori ad 1 mq. e comunque tutti i tipi autoportanti:
 1. autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 4/1/68 n. 15, con firma congiunta del richiedente e di un tecnico abilitato o della ditta installatrice, con la quale si attesta che il mezzo pubblicitario che si intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni responsabilità;
 2. elaborati grafici (pianta, prospetto e sezione) in scala adeguata alla sua completa identificazione anche in rapporto alla zona circostante e particolari di dettaglio in scala maggiore;
 3. planimetria con localizzazione (catastale o aerofotogrammetria), estratto del P.R.G. e dei centri abitati;
 4. nulla osta dell'ente proprietario della strada se la stessa non è comunale.
2. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia

dello stesso.

3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 è rivolta al Sindaco e viene istruita secondo le procedure edilizie ai fini dei pareri tecnici necessari (ufficio strade, ufficio arredo urbano e del paesaggio ed ove necessario commissione edilizia integrata). L'interessato provvederà direttamente all'acquisizione dei nullaosta tecnici degli enti proprietari delle strade diversi dal Comune.
L'autorizzazione viene concessa o negata entro 15 giorni dall'acquisizione dei predetti nullaosta. L'eventuale diniego deve essere motivato.
In caso di incompleta presentazione della documentazione prevista la domanda viene respinta.
L'istruttore può chiedere integrazioni solo una volta entro 15 giorni dalla richiesta.
Ottenuta l'autorizzazione l'interessato dovrà presentarsi all'ufficio tributi del Comune per gli adempimenti relativi all'imposta e soltanto dopo potrà procedere alla installazione del manufatto.
4. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.
5. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 12

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

CAPO III
IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 13

CRITERI GENERALI

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale, o in alternativa da esperti esterni all'amministrazione che dovranno comunque raccordarsi coi funzionari suddetti. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti non erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede altresì a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti ed alla revisione di quelli già installati prevedendo una fase transitoria per l'adeguamento di quelli in contrasto con il Piano ed il Regolamento.
6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 14

LA PUBBLICITA' ESTERNA

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Sono escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
4. Nei centri abitati, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario il piano prevede:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 8. Individua altresì le zone utilizzabili per le predette installazioni

- pubblicitarie;
- b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
- c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle degli edifici sui quali devono essere installati, nonché delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Il piano comprende:
- a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
- b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
- c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione di striscioni, locandine, standardi, festoni di bandierine e simili.
6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 15

GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. La superficie complessiva degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni è di mq. 640. Risulta pertanto superiore a quella minima prevista dall'art. 18, 3° comma, del D.Lgs 15/11/93 n. 507.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
 - a) = mq. 160, pari al 25% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) = mq. 448, pari al 70% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
 - c) = mq. 32, pari al 5% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) standardi porta manifesti;
 - c) posters per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70X100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di San Giuliano Terme Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente regolamento.

7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b) l'ubicazione;
 - c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70X100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I
DISCIPLINA GENERALE

Art. 16

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto.

Art. 17

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. *Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di San Giuliano Terme ai sensi dell'art. 2 del Decreto appartiene alla III classe.*

Art. 18

LA DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

1. *Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.*
2. *Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.*

Art. 18 Bis

MAGGIORAZIONE STAGIONALE – CATEGORIA LOCALITA'

1. *In relazione ai flussi turistici riscontrabili per circostanze di particolare significato, a seguito di apposita deliberazione della Giunta Comunale, è applicata la maggiorazione del 50% delle tariffe per la pubblicità di cui all'art. 12, comma 2 e dell'art. 14, commi 2, 3,4,5 e dell'art. 15, nonché delle tariffe per il diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 19, limitatamente a quelle di carattere commerciale, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.*
2. *Tale maggiorazione è applicata alle operazioni effettuate nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre.*
3. *In applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, il territorio comunale di San Giuliano Terme è suddiviso in due categorie: ordinaria e speciale.*
4. *Le parti di territorio comprese nella categoria speciale, nella percentuale di cui al secondo comma del citato articolo 4, sono specificate dall'Organo competente su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il concessionario del servizio affissioni e pubblicità se il servizio viene gestito in tale forma.*
5. *Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, nella categoria speciale è applicata una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.*

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

Art. 19

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 20

SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 21

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 22

DICHIARAZIONE

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 11, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare su apposito modulo la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. Tale dichiarazione deve riportare gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 11.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 9, commi 5 e 6 (art. 14 comma 3 e art.15, D.Lgs n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 23

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. *Il Comune, o il concessionario, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 D.lgs. 472/97.*
2. *Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.*

Art. 24

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

1. *Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.*
2. *Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37.*
3. *E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.*
4. *La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 602/73 oppure con le modalità stabilite dal regio decreto n. 639/1910. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.*
5. *Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate non dovute mediante apposita istanza. Il rimborso delle somme versate non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni.*

CAPO III
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

Art. 25

TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:
 - a) con l'art. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
 - b) con l'art. 17 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
 - c) con l'art. 18 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
 - d) dalle norme di cui al presente capo.

Art. 26

PUBBLICITA' ORDINARIA

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 21.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 21, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
 - b) superiore a mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 21.

Art. 27

PUBBLICITA' ORDINARIA CON VEICOLI

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1 comma dell'art. 13 del D.Lgs n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 21.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 26, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 28

PUBBLICITA' CON VEICOLI D'IMPRESA

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
 - al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
 - ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
 - secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati

Art. 29

PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 21.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 30

PUBBLICITA' CON PROIEZIONI

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 31

PUBBLICITA' VARIA

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
 - 1.1. con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e

per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'art. 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 21, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;

1.2. da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;

1.3. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;

1.4. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;

1.5. a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.

2. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 32

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – RIDUZIONI

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 19, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 22, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 33

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi, i mezzi pubblicitari – ad eccezione delle insegne – esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non

superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

b) gli avvisi al pubblico:

1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;

2) riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, purché non superiori a mezzo metro quadrato;

3) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto metro quadrato.

c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

d) la pubblicità – escluse le insegne – relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 507/1993;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti al 1 gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

CAPO IV
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 34

FINALITA'

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 15, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 38 e 39 del presente regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 15, c. 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stesse.
6. Gli spazi destinati ad affissioni dirette di natura commerciale attribuiti a soggetti privati nei limiti di cui all'art. 15, c. 3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art. 26.
7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 15. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 35

AFFISSIONI - PRENOTAZIONI – REGISTRO CRONOLOGICO

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte in apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
4. Si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 26 aprile 1994.

Art. 36

CRITERI E MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente,

almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 35.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
12. Il Comune o il Concessionario hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione il richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
14. *Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,82 per commissione.*
15. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia

richiesta:

- a) le tariffe del servizio;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
- c) il registro cronologico delle commissioni.

16. Le disposizioni previste dal D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

17. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

18. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

CAPO V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE

Art. 37

TARIFFE – APPLICAZIONE E MISURA

1. *Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura risultante dalle tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale, a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo. Le tariffe sul diritto delle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.*
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Art. 38

TARIFFA – RIDUZIONI

- 1) La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 39;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
- 2) I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 32.
- 3) I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 32.
- 4) Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art. 36.

Art. 39

ESENZIONI

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I SANZIONI

Art. 40

SANZIONI TRIBUTARIE

1. *Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.*

Art. 41

INTERESSI

1. *Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi legali nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.*
2. *Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi legali nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.*
3. *Non sono richiesti interessi legali al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune o, in caso di gestione in concessione, al concessionario del servizio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errore del comune o del concessionario del servizio.*

Art. 42

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. *Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente regolamento. Nel caso di affidamento in concessione, tali obblighi spettano anche al Concessionario.*
2. *Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1931, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.*
3. *Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 607 o di quelle stabilite nelle autorizzazioni alla installazione degli impianti si applica la sanzione da euro 103,29 a euro 1.032,91. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro i termini di cui alla legge 689/81.*
4. *Per le violazioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del codice della strada D.Lgs. 285/92.*
5. *Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con ordinanza a provvedere alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo dal credito con le modalità stabilite dalla legge e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo o quarto comma del presente articolo il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli*

interessi, di cui i precedenti articoli 40 e 41.

- 6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi..*
- 7. I proventi, delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.*

Art. 42 bis

DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

- 1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune o in caso di gestione in concessione al concessionario del servizio, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.*
- 2. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine sopra citato (120 giorni), si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.*
- 3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine sopra citato di 120 giorni.*
- 4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il comune o, in caso di gestione in concessione, il concessionario del servizio, può rispondere collettivamente, adoperando il mezzo più idoneo per ottenere una contestuale conoscenza del quesito proposto.*

CAPO II
CONTENZIOSO

Art. 43

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

Art. 44

PROCEDIMENTO

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite agli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, dalla Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

DISPOSIZIONI FINALI – NORME ABROGATE

- 1. Per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, opera a favore del Comune il privilegio previsto dall'art. 2752, 3° comma del codice civile.*
- 2. Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai regolamenti comunali vigenti.*
- 3. Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono abrogate le norme regolamentari con esso contrastanti.*

Art. 46

RINVIO DINAMICO

- 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.*
- 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sopraordinata.*

Art. 47

ENTRATA IN VIGORE

- 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.*
- 2. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1996, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge della relativa deliberazione.*